

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA  
SEZIONE UNICA  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

\*\*\*\*\*

Il Giudice, Dott. Emanuele Petronio, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 199 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 03.12.2020 con l'assegnazione in favore delle parti dei termini di cui all'art. 190c.p.c. per il deposito e lo scambio degli scritti difensivi finali, vertente

**TRA**

**DITTA INDIVIDUALE (omissis);**

**Parte attrice**

**E**

**BANCA(omissis);**

**Parte convenuta**

OGGETTO: contratti bancari.

CONCLUSIONE DELLE PARTI

I procuratori delle parti concludevano come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.12.2020.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24 gennaio 2018, la **DITTA INDIVIDUALE (omissis)** e i **Sig.ri C(omissis)** convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la **BANCA(omissis)** al fine di sentire accertare l'avvenuta pattuizione e applicazione di interessi usurari nel contratto di mutuo fondiario stipulato con atto pubblico in data 08.06.2007 per il prestito della somma di € 100.000,00 da rimborsarsi in 180 rate mensili. Gli attori, di conseguenza, chiedevano di disporre la trasformazione del finanziamento oneroso in prestito a titolo gratuito ex art. 1815 c.c., per l'effetto condannando l'istituto di credito alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di interessi e spese non dovuti. In ragione delle predette deduzioni e domande, veniva chiesta la rideterminazione dell'eventuale debito residuo in quota capitale della **DITTA INDIVIDUALE (omissis)** e dei suoi garanti.

In subordine, veniva chiesto l'accertamento dell'indeterminatezza delle condizioni del predetto finanziamento, con applicazione al rapporto dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, dell'invalidità della clausola "floor" nonché della manipolazione del tasso di interesse basato sull'Euribor, con conseguente rideterminazione del debito residuo.

La società attrice chiedeva, altresì, la condanna della Banca al risarcimento dei danni morali e non patrimoniali arrecati dalla controparte.

Infine, veniva chiesta la declaratoria di invalidità e/o nullità della garanzia personale prestata dal garante, **Sig. (omissis)**, e dai terzi datori di ipoteca, **Sig.ri (omissis)**.

Si costituiva ritualmente in giudizio la **BANCA (omissis)** eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva degli attori **Sig.ri (omissis)**, in ragione del fatto che i predetti non ricoprono la qualità di parte mutuataria ma di garanti. Nel merito, veniva eccepita l'infondatezza e l'inammissibilità delle domande attoree e per l'effetto veniva chiesto l'integrale rigetto di tutte le domande avversarie.

La causa veniva istruita con le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di una C.T.U. tecnico-contabile, nominando all'uopo il Dott. .

All'udienza del 03.12.2020, tenutasi tramite il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

Le domande proposte da parte attrice sono infondate e devono essere rigettate per i motivi di seguito illustrati.

In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione del difetto di legittimazione attiva dei Sig.ri .

A tal proposito va rilevato che la fideiussione è un contratto avente natura accessoria, di modo tale che non è valida se non è valida l'obbligazione principale ex art. 1939 c.c.. Sul punto, è stato affermato che il fideiussore è legittimato, anche in via principale, ad esperire azione affinché sia accertata la nullità del contratto o di clausole contrattuali tra il creditore e il debitore principale per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa in quanto "il fideiussore è legittimato a far valere la nullità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale, atteso il suo interesse a far risultare l'invalidità di tale obbligazione, che determina l'invalidità anche dell'obbligazione fideiussoria, in ragione del suo carattere accessorio" (Trib. Modena, sent. 23 giugno 2017, n. 1122; Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 4605 del 08/07/1983).

Nel caso di specie, i garanti agiscono al fine di sentir accertare l'invalidità dell'obbligazione principale - il contratto di mutuo - che comporterebbe l'invalidità, in virtù della stretta connessione sussistente tra le due obbligazioni, anche della fideiussione, con conseguente loro liberazione.

Alla luce delle su esposte osservazioni, deve ritenersi infondata e, dunque, deve essere rigettata, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva.

Tanto chiarito, deve passarsi all'esame della domanda di accertamento negativo al fine di determinare la legittimità della pattuizione degli interessi e delle spese nel contratto di mutuo fondiario oggetto di causa.

In merito va in primo luogo evidenziato che il C.T.U., al termine delle proprie indagini, non ha ritenuto necessario procedere al ricalcolo del debito derivante dal mutuo in quanto non ha riscontrato il superamento del tasso soglia anti-usura nelle pattuizioni degli interessi al momento della stipula, tanto nell'ipotesi fisiologica che in quella patologica del rapporto.

In particolare, il C.T.U. ha rilevato che in caso di regolarità dei pagamenti il T.E.G. è stato pattuito in misura pari al 6,144%, mentre in caso di ritardo nei pagamenti è stato determinato nel 6,251%, collocandosi, dunque, in entrambe le ipotesi al di sotto del tasso soglia per i mutui fondiari, individuato al momento della stipula (08.06.2007) in misura rispettivamente pari al 7,965% per gli interessi corrispettivi e al 11,115% per gli interessi corrispettivi (cfr. pag. 11-13 della relazione peritale).

Da questo punto di vista, deve ritenersi non meritevole di accoglimento la doglianza di parte attrice relativa al mancato rispetto da parte del consulente tecnico dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza a Sezioni Unite n. 19597 del 18.09.2020, con cui si è stabilito che l'indagine circa l'usurarietà originaria dei tassi stipulati deve estendersi anche ai tassi di mora.

Difatti, è pienamente condivisibile la relazione peritale nel passaggio in cui effettua una maggiorazione per mora di 2,1 p.p. ottenendo un tasso soglia rettificato di 11,115%, dato che la Corte di Cassazione in argomento ha stabilito il seguente principio di diritto: "Nei rapporti bancari, anche gli

interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, si configura la cosiddetta usura c.d. "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815 c.c., comma 2. Non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso soglia". Infatti, poichè la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4. Tuttavia, resta fermo che, dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato – senza poter più distinguere, una volta che il cliente è stato costituito in mora, la "parte" corrispettiva da quella moratoria –, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l'usura oggettiva, il "tasso soglia di mora" deve essere sommato al "tasso soglia" ordinario (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione di massimo scoperto)" (Cass. civ., sez. M, 17 ottobre 2019, n. 26286).

Anche nella sopracitata sentenza a Sezioni Unite n. 19597 del 18.09.2020 si è ribadito che "la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto".

La Suprema Corte, pertanto, ha stabilito la legittimità dell'applicazione della maggiorazione di 2,1 p.p. per l'individuazione del tasso soglia di mora e conformemente a tali indicazioni il CTU ha operato.

Tanto premesso, non essendo stata ravvisata l'applicazione di interessi usurari nel caso di specie, il contratto di mutuo è valido e produttivo di effetti tra le parti non trovando, dunque, applicazione la disciplina ex art. 1815, comma II, c.c. e non rinvenendosi i presupposti per l'esperimento dell'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c..

Quanto alla doglianza di parte attrice circa l'invalidità del contratto di mutuo nella parte in cui determina il tasso di interesse con riferimento all'indice Euribor, la domanda deve essere rigettata in quanto infondata.

È stato, infatti, rilevato in giurisprudenza che "il solo fatto che nel contratto sia stato previsto il richiamo all'indice Euribor, anche considerando che questo sia stato alterato, non implica la nullità del richiamo in sé, e, in particolare, non implica l'indeterminatezza della clausola, al contrario, essendo chiaramente indicato il richiamo all'indice Euribor e con esso i criteri di determinazione del tasso" (Trib. Sassari, 12 Dicembre 2020, n. 1238).

È, d'altronde, onere della parte che lamenta l'alterazione del tasso provare una diretta responsabilità dell'istituto bancario nella manipolazione del parametro Euribor, in asserita violazione della normativa Antitrust.

In questo solco, va osservato che "l'Euribor rappresenta il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee (44 banche, c.d. banche di riferimento); si tratta di un valore ottenuto mediante una media aritmetica di tassi di interesse comunicati dagli istituti di credito di riferimento operanti nell'eurozona; come tale non è, in sé, frutto di un "accordo" tra imprese

bancarie diretto a fissare il prezzo di uno o più servizi e falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato" (così Tribunale Milano, 22.12.2016).

Nel caso di specie, parte attrice non ha neppure allegato i fatti costitutivi dell'illecito, né ha precisato quale condotta specifica - nell'ambito dell'intesa censurata - sarebbe addebitabile all'Istituto mutuante convenuto in giudizio (Tribunale di Venezia con sentenza 27 febbraio 2019 n. 393), di modo che la domanda in analisi va rigettata.

Ancora, la parte attrice lamenta la violazione dell'art. 117 TUB per indeterminatezza delle condizioni contrattuali in ordine alla difformità tra l'I.S.C. indicato in contratto e gli oneri concretamente applicati al rapporto, ponendo tale difformità del TAEG indicato rispetto a quello reale quale presupposto per la rideterminazione del debito dell'attrice.

In merito, va ritenuto che l'omessa o non corretta specificazione nel contratto di mutuo dell'indicatore sintetico di costo non inficia la validità del contratto, costituendo tale indicatore, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale (Tribunale Catania sez. IV, 28/02/2018, n.957; Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n.523; Tribunale Napoli sez. II, 09/01/2018, n.183).

In primo luogo, poiché l'ISC è un mero indicatore, previsto dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria, e non già un tasso, un prezzo o una condizione, mentre l'art. 117 comma 6 seconda parte del T.U.B. si riferisce invece esclusivamente a "tassi, prezzi e condizioni".

Non è esso stesso la pattuizione (e quindi il tasso, il prezzo o una condizione contrattuale) ma un mero indice del costo effettivo del finanziamento o della sovvenzione, imposto e previsto ai soli fini informativi. Non essendo un tasso, un prezzo o una condizione deve pertanto escludersi l'applicabilità dell'evocato articolo 117 comma 6 del T.U.B. (Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233; Trib. Cagliari, 4 ottobre 2016; cfr. sul punto anche Trib. Lucca, 22 dicembre 2017: "non costituendo l'ISC una clausola di determinazione degli interessi, delle spese e degli oneri applicati al contratto di finanziamento, ma un mero indice sintetico del costo, esso si sottrae al disposto del comma 7 dell'art. 117 TUB e, conseguentemente, la clausola relativa agli interessi contenuta nel contratto non può essere dichiarata nulla).

L'ISC non è un elemento strutturale del contratto di mutuo ipotecario, che, conseguentemente, nel caso in cui sia privo di detto indicatore, non può ritenersi nullo ex art. 117 TUB, comma 8 per difformità dal contenuto minimo stabilito dalla Banca d'Italia").

Ne discende che l'erronea indicazione dell'ISC non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB, ma può rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi (Tribunale di Roma, sez. XVII, sent. 23/09/2019, n. 17990; Tribunale di Torino, sez. I, sent. 21/09/2020, n.3213).

Questa soluzione risulta coerente con i principi giurisprudenziali sulla distinzione tra regole di comportamento e regole di validità del contratto, secondo cui la violazione dei doveri di informazione dà luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, senza però determinare la nullità del contratto (Cass. S.U. n. 26724/2007).

Difatti, a tali riguardi deve evidenziarsi che "l'eventuale difformità dell'ISC rispetto al contenuto economico effettivamente applicato al rapporto contrattuale non comporta la nullità del negozio giuridico o della relativa clausola.

La nullità prevista dall'art. 117 co. 6 TUB non può trovare applicazione in ipotesi di ISC divergente atteso che lo stesso "non ha alcuna funzione o valore di "regola di validità", tanto meno essenziale del contratto poiché rappresenta un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o

determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali" potendo semmai comportare, una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale a carico della Banca che abbia applicato un ISC difforme rispetto a quello segnalato in sede di conclusione del contratto di finanziamento" (Trib. Bologna, 12 marzo 2018).

Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, non può trovare accoglimento la domanda di applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB al rapporto oggetto di causa in ragione della difformità tra Taeg indicato in contratto e Taeg realmente applicato in corso di rapporto.

Peraltro, un'attenta lettura dell'art. 117, comma VI, TUB ("Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati") consente, altresì, di parametrare l'ambito di operatività solo a quelle ipotesi in cui tassi siano stati pubblicizzati. Nel caso di specie, il contratto di mutuo è stato stipulato dinanzi al notaio rogante e non risulta che parte attrice abbia fornito prova di adesione ad offerte al pubblico.

Pertanto, la domanda di rideterminazione del debito della mutuaria deve essere rigettata.

Infine, relativamente alla presunta illegittimità del cd. piano di ammortamento alla francese applicato al mutuo in esame a causa dell'illegittimo effetto anatocistico che lo stesso produrrebbe, occorre rilevare che la caratteristica di tale piano di ammortamento non è quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.

Gli interessi convenzionali sono quindi calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante (Tribunale Santa Maria Capua Vetere, sent. 27.3.2017).

In realtà, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c. in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.

Anche tale doglianza va pertanto rigettata.

Da ultimo, con riferimento alla presenza nel contratto di una clausola c.d. "floor" pattuita nella misura del 5,1%, tramite la quale si prevede un tasso fisso sotto il quale il tasso di interesse corrispettivo non può scendere in corso di rapporto, va notato che "la pattuizione di un tasso floor deve ritenersi valida, non vedendosi alcun contrasto con norme imperative, né essendo meritevole di seguito la tesi secondo cui la clausola darebbe luogo ad un derivato implicito. La clausola, infatti, non dà luogo ad un'operazione a sé stante correlata a valori che restano esterni al rapporto tra le parti (cd. sottostante; cfr. art. 1, co. III, TUF). Al contrario, la clausola resta legata da un nesso di stretta inerenza rispetto allo svolgimento del rapporto contrattuale e al suo stesso oggetto (onerosa messa a disposizione di denaro), inserendo in punto di interessi un elemento di rigidità che funge da limite – in favore della banca finanziatrice – alla variabilità del tasso" (Tribunale di Trento, sent. del 6/7/2017).

D'altronde, la causa del mutuo è e rimane il trasferimento di somma di denaro, non il trasferimento di un rischio parametrato ad un valore finanziario (Tribunale di Treviso, sent. n. 1809 del 6/7/2016). Immediata conseguenza del riscontro della validità dell'obbligazione debitoria principale è la validità

anche delle obbligazioni di garanzia ad essa collegate, di modo che la fideiussione prestata dal Sig. (omissis) deve considerarsi del tutto esente da ipotesi di invalidità.

Risulta, infine, infondata anche la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, in quanto tutte le doglianze prospettate dagli attori sono risultate prive di fondamento e i pregiudizi asseritamente subiti sono stati solo genericamente lamentati dagli oppositori, rimanendo sforniti di supporto probatorio.

In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, le domande attoree di accertamento della gratuità del mutuo, di nullità del finanziamento per indeterminatezza delle sue clausole, di ripetizione di interessi e spese asseritamente non dovute, di invalidità delle garanzie collegate al mutuo e di risarcimento danni devono essere integralmente rigettate.

Sono poste a carico delle parti attrici le spese della C.T.U., già liquidate con separato provvedimento.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 37/2018) per lo scaglione relativo al decum, seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. xxxx/2018 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:

- rigetta tutte le altre domande proposte da **DITTA INDIVIDUALE (omissis), (omissis)**;
- pone definitivamente a carico delle parti attrici le spese di C.T.U., liquidate come da separato provvedimento;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della **BANCA**, che liquida nella complessiva somma di € 7.254,00 per compensi, oltre R.S.G. (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%)

L'Aquila, 23/04/2021

Il Giudice  
Dott. Emanuele Petronio

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*